

Protocollo e data indicate nel messaggio
di posta elettronica certificata

Inviata ai rispettivi indirizzi di
posta elettronica certificata

Alle **strutture operative**
per l'alta e la bassa valle e per Aosta
dello **Sportello unico degli enti locali**

e p.c. alle **Amministrazioni comunali:**

- ai **segretari comunali**
- ai **responsabili degli uffici tecnici**
- ai **responsabili della polizia locale**
- agli **addetti alle funzioni di front-office**

alle **Unités des communes valdôtaines**

all'**Amministrazione regionale:**

- al **Segretario generale**
- alla **struttura Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati** presso l'Assessorato alle finanze, attività produttive, artigianato
- alla **struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria** presso l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali
- alla **struttura Strutture ricettive e commercio** presso l'Assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali

all'**Azienda USL della Valle d'Aosta:**

- alla **struttura Igiene degli alimenti e nutrizione** presso il dipartimento di Prevenzione
- alla **struttura Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale** presso il dipartimento di Prevenzione
- alla **struttura Igiene e sanità pubblica** presso il Dipartimento di prevenzione

al **Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri per la tutela della salute, Nucleo anti sofisticazioni e sanità**

OGGETTO: attivazione delle nuove procedure informatizzate relative alla notifica sanitaria, con riferimento al provvedimento dirigenziale n. 684 dell'11 febbraio 2019, del Dipartimento regionale sanità, salute e politiche sociali, Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria.

La presente direttiva, in conseguenza, infine, del provvedimento dirigenziale n. 684 dell'11 febbraio 2019, del Dipartimento regionale sanità, salute e politiche sociali, Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE, DA ATTIVARE SUL PORTALE INTERNET DELLO SPORTELLINO UNICO**

DEGLI ENTI LOCALI, E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO, AD INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 506 DEL 23 APRILE 2018", viene inviata al fine di formalizzare l'attivazione presso lo Sportello unico degli Enti locali (SUEL), a mezzo della piattaforma digitale online, **a partire dal 1° marzo 2019, delle nuove procedure relative alla notifica sanitaria.**

Le nuove procedure informatizzate e le relative linee guida di indirizzo, così come previsto dal provvedimento dirigenziale n. 684/2019, sostituiscono integralmente, dal 1° marzo 2019, le precedenti procedure e le precedenti istruzioni contenute nelle *"Linee guida per la compilazione"*, nei *"Manuali operativi"* e nelle direttive elaborate in materia, di concerto dal SUEL e dall'Azienda USL.

A tale riguardo si rammentano i principali elementi definiti dalle nuove procedure informatizzate e dalle relative linee guida di indirizzo, con riferimento alla notifica sanitaria:

- a) individuazione di due diversi macro-processi per i procedimenti attivi/non attivi all'interno del sistema del SUEL *"invia la pratica online"*, dato che, allo stato attuale:
 1. per alcune attività è previsto, ai fini dell'esercizio delle stesse, che venga presentata SCIA/Comunicazione o venga ottenuto lo specifico titolo autorizzativo espresso unitamente alla presentazione della notifica sanitaria;
 2. per altre attività, pur in presenza di libero esercizio delle stesse (nessuna SCIA, nessuna comunicazione, nessun titolo abilitativo), ma in presenza di attività nel settore alimentare, l'imprenditore dovrà presentare unicamente la notifica sanitaria;
Ad oggi inoltre per ulteriori poche e residue altre attività, per le quali, per la presentazione della SCIA/Comunicazione o per l'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo, la competenza è ancora in capo ai Comuni in forma singola, l'imprenditore dovrà presentare unicamente, tramite il SUEL, la notifica sanitaria;
- b) eliminazione di tutti i contenuti non più pertinenti ad oggi presenti all'interno della notifica sanitaria: i contenuti della corrente procedura informatizzata, relativa alla notifica sanitaria, vengono eliminati e sostituiti con quelli di cui alla nuova procedura approvata con il provvedimento dirigenziale n. 684/2019;
- c) definizione puntuale dei procedimenti soggetti a notifica sanitaria;
- d) soppressione dell'obbligo di presentazione degli allegati non più pertinenti dalla notifica sanitaria;
- e) precisazione di alcune voci relativamente alla tipologia dell'attività;
- f) distinzione tra il procedimento amministrativo di notifica sanitaria e il procedimento amministrativo abilitativo all'esercizio dell'attività di competenza del SUEL;
- g) possibilità che l'avvio dell'attività, il subentro in attività e le altre comunicazioni abbiano una decorrenza diversa dalla data di presentazione dell'istanza;
- h) altre indicazioni di carattere generale.

Per il dettaglio puntuale si rimanda al provvedimento dirigenziale n. 684/2019, che, per ogni evenienza, si allega alla presente.

Per tutte le informazioni tecniche relative al nuovo procedimento sarà possibile consultare inoltre la sezione del portale internet www.sportellounico.vda.it.

Nel ringraziare fin d'ora per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare e restando a disposizione per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il coordinatore del
Servizio associato
Dario Gianotti
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. Provvedimento dirigenziale n. 684 dell'11 febbraio 2019, del Dipartimento regionale sanità, salute e politiche sociali, Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria.

DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
IGIENE E SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 684 in data 11-02-2019

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE, DA ATTIVARE SUL PORTALE INTERNET DELLO SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO, AD INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 506 DEL 23 APRILE 2018.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 23/08/2013 recante il conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR n. 1043/2018 e prorogato con DGR n. 1328/2018 e n. 1467/2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamato il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare, ed il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- richiamato in particolare l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, riguardante i controlli ufficiali, la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti delle imprese del settore alimentare, che prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento, compreso qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti;
- richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- richiamato l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, secondo cui le amministrazioni statali: "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare;
- considerato che l'art. 2, comma 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, vieta ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;
- richiamato il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e l'allegata tabella A;
- considerato che il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e che, nella Tabella A allegata al Decreto, riporta per ciascuna attività elencata anche l'eventuale concentrazione dei regimi nonché i riferimenti normativi;
- richiamato l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 4 maggio 2017 (Repertorio Atti 46/CU), concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze in materia di attività commerciali e assimilabili e in materia edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica;
- richiamato l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 6 luglio 2017 (Repertorio Atti 77/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione

delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze, che estende il modulo “Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia previsto il riconoscimento e ridefinisce l’elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) della scheda 14 “Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” contenuta nell’allegato 1 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 4 maggio 2017 (Repertorio Atti 46/CU);

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 19 giugno 2017, recante “Preso d’atto dell’adeguamento disposto dal Consiglio di amministrazione del Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) con deliberazione n. 34 del 30 maggio 2017, in attuazione dell’accordo, sancito in sede di Conferenza unificata in data 4 maggio 2017, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia”;
- richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018, recante “Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 6 luglio 2017 (repertorio atti 77/CU), adozione del modulo “notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” per tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), laddove non sia previsto il riconoscimento e approvazione di indicazioni operative e parziale modificazione della deliberazione di Giunta regionale n. 137 in data 27/01/2012”;
- visto che il modulo “Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. (CE) n. 852/2004)”, recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018, è contenuto nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018 ha demandato al Dirigente della Struttura regionale competente, attraverso successivi provvedimenti dirigenziali, nell’ambito dei disposti della stessa deliberazione, l’approvazione di eventuali interventi integrativi della modulistica di cui all’allegato A, che si siano resi necessari ai fini della notifica prevista dall’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004;
- tenuto conto degli incontri di condivisione sulla materia con le strutture del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL e lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta (SUEL);
- ritenuto di approvare le procedure informatizzate, da attivare sul portale internet del SUEL, e le relative linee guida di indirizzo, ad integrazione dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018;
- evidenziato che le linee d’indirizzo ai principali interventi posti in essere con le nuove procedure informatizzate constano dei seguenti elementi:
 - a. individuazione di due diversi macro-processi per i procedimenti attivi/non attivi all’interno del sistema del SUEL “invia la pratica online”, dato che, allo stato attuale:

- I. per alcune attività è previsto, ai fini dell'esercizio delle stesse, che venga presentata SCIA/Comunicazione o venga ottenuto lo specifico titolo autorizzativo espresso unitamente alla presentazione della notifica sanitaria;
 - II. per altre attività, pur in presenza di libero esercizio delle stesse (nessuna SCIA, nessuna comunicazione, nessun titolo abilitativo), ma in presenza di attività nel settore alimentare, l'imprenditore dovrà presentare unicamente la notifica sanitaria;
 - III. per ulteriori altre attività, per le quali, per la presentazione della SCIA/Comunicazione o per l'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo, residui la competenza in capo ai Comuni in forma singola, l'imprenditore dovrà presentare unicamente, tramite il SUEL, la notifica sanitaria;
- b. eliminazione di tutti i contenuti non più pertinenti ad oggi presenti all'interno della notifica sanitaria: i contenuti della corrente procedura informatizzata, relativa alla notifica sanitaria, vengono eliminati e sostituiti con quelli di cui alla nuova procedura di cui al presente provvedimento;
 - c. definizione puntuale dei procedimenti soggetti a notifica sanitaria;
 - d. soppressione dell'obbligo di presentazione degli allegati non più pertinenti dalla notifica sanitaria;
 - e. precisazione di alcune voci relativamente alla tipologia dell'attività;
 - f. distinzione tra il procedimento amministrativo di notifica sanitaria e il procedimento amministrativo abilitativo all'esercizio dell'attività di competenza del SUEL;
 - g. possibilità che l'avvio dell'attività, il subentro in attività e le altre comunicazioni abbiano una decorrenza diversa dalla data di presentazione dell'istanza;
 - h. altre indicazioni di carattere generale;
- dato atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DECIDE

1. di approvare le procedure informatizzate, da attivare sul portale internet dello Sportello Unico degli Enti Locali, e le relative linee guida di indirizzo, ad integrazione dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018, che in allegato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto contestualmente che le linee d'indirizzo ai principali interventi posti in essere con le nuove procedure informatizzate constano dei seguenti elementi:
 - a. individuazione di due diversi macro-processi per i procedimenti attivi/non attivi all'interno del sistema del SUEL "invia la pratica online", dato che, allo stato attuale:
 - I. per alcune attività è previsto, ai fini dell'esercizio delle stesse, che venga presentata SCIA/Comunicazione o venga ottenuto lo specifico titolo autorizzativo espresso unitamente alla presentazione della notifica sanitaria;
 - II. per altre attività, pur in presenza di libero esercizio delle stesse (nessuna SCIA, nessuna comunicazione, nessun titolo abilitativo), ma in presenza di attività nel settore alimentare, l'imprenditore dovrà presentare unicamente la notifica sanitaria;

- III. per ulteriori altre attività, per le quali, per la presentazione della SCIA/ Comunicazione o per l'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo, residui la competenza in capo ai Comuni in forma singola, l'imprenditore dovrà presentare unicamente, tramite il SUEL, la notifica sanitaria;
- b. eliminazione di tutti i contenuti non più pertinenti ad oggi presenti all'interno della notifica sanitaria: i contenuti della corrente procedura informatizzata, relativa alla notifica sanitaria, vengono eliminati e sostituiti con quelli di cui alla nuova procedura di cui al presente provvedimento;
 - c. definizione puntuale dei procedimenti soggetti a notifica sanitaria;
 - d. soppressione dell'obbligo di presentazione degli allegati non più pertinenti dalla notifica sanitaria;
 - e. precisazione di alcune voci relativamente alla tipologia dell'attività;
 - f. distinzione tra il procedimento amministrativo di notifica sanitaria e il procedimento amministrativo abilitativo all'esercizio dell'attività di competenza del SUEL;
 - g. possibilità che l'avvio dell'attività, il subentro in attività e le altre comunicazioni abbiano una decorrenza diversa dalla data di presentazione dell'istanza;
 - h. altre indicazioni di carattere generale;
3. di stabilire che le nuove procedure informatizzate e le relative linee guida di indirizzo, sostituiscono integralmente le precedenti procedure e le precedenti istruzioni contenute nelle "Linee guida per la compilazione", nei "Manuali operativi" e nelle direttive elaborate in materia, di concerto dal SUEL e dall'Azienda USL, dalla data del 1° marzo 2019, demandando al SUEL e all'Azienda USL l'attuazione, per quanto di competenza, di quanto previsto nel presente provvedimento dirigenziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale venga trasmesso, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Ministero della Salute, al Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al CELVA, al CPEL e alla Struttura di coordinamento del SUEL;
6. di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

L'estensore

- Marina Verthuy -

Il Dirigente

- Mauro Ruffier -

Allegato al provvedimento dirigenziale n. del

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**PROCEDURE INFORMATIZZATE DA ATTIVARE SUL
PORTALE INTERNET DELLO SPORTELLO UNICO
DEGLI ENTI LOCALI E RELATIVE LINEE GUIDA DI
INDIRIZZO**

PREMESSA

LINEE D'INDIRIZZO ALLE NUOVE PROCEDURE INFORMATIZZATE

PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "IN VIA LA PRATICA ONLINE" (SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) / COMUNICAZIONE / TITOLO ABILITATIVO ESPRESSO + NOTIFICA SANITARIA):

- AVVIO DELL'ATTIVITÀ
- SUBINGRESSO E ALTRE COMUNICAZIONI

PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI NON ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "IN VIA LA PRATICA ONLINE" (SOLA NOTIFICA SANITARIA):

- AVVIO DELL'ATTIVITÀ
- SUBINGRESSO E ALTRE COMUNICAZIONI

L'ISTRUTTORIA DELLE NUOVE PROCEDURE

PREMESSA

Si è addivenuti alla definizione della procedura informatizzata per la nuova notifica sanitaria per il tramite di un gruppo di lavoro, coordinato dallo Sportello unico degli enti locali (SUEL), che ha visto il contributo di personale RAVA, USL, CELVA e SUEL.

Il lavoro svolto ha interessato l'anno 2018. In particolare, sono da ricordare i seguenti eventi:

- lunedì 22 gennaio 2018: riunione del gruppo di lavoro;
- giovedì 22 febbraio 2018: riunione del gruppo di lavoro;
- aprile 2018: analisi della bozza di deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata stato-regioni relativo al nuovo modulo di *“Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)”*;
- giovedì 23 aprile 2018: approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 506 avente ad oggetto *“RECEPIMENTO DELL'ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 6 LUGLIO 2017 (REPERTORIO ATTI 77/CU), ADOZIONE DEL MODULO "NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (REG. CE N. 852/2004)" PER TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, LADDOVE NON SIA PREVISTO IL RICONOSCIMENTO E APPROVAZIONE DI INDICAZIONI OPERATIVE E PARZIALE MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 137 IN DATA 27/01/2012.”*.

In particolare tale deliberazione prevede:

- o di demandare al dirigente della Struttura regionale competente, attraverso successivi provvedimenti dirigenziali, nell'ambito dei disposti della deliberazione, gli eventuali interventi integrativi e correttivi della modulistica di cui all'allegato A e l'eventuale rettifica o integrazione delle indicazioni operative contenute nell'allegato B che si renderanno necessari ai fini della notifica prevista dall'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004, anche a seguito di monitoraggi sul territorio;
- o di prevedere che l'obbligo di pubblicazione del modulo di *“Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)”* è assolto attraverso il rinvio alla piattaforma su cui lo stesso sarà reso disponibile in modalità informatizzata all'indirizzo SUEL www.sportellounico.vda.it;
- martedì 23 ottobre 2018 riunione del gruppo di lavoro;
- 10 gennaio 2019: riunione del gruppo di lavoro.

LINEE D'INDIRIZZO ALLE NUOVE PROCEDURE INFORMATIZZATE

Nota: nelle seguenti linee d'indirizzo per "semaforo" si intende una specifica sezione della procedura informatizzata.

Di seguito vengono esplicitate le linee d'indirizzo ai principali interventi posti in essere con le nuove procedure informatizzate.

1. Individuazione di due diversi macro-processi per i procedimenti attivi/non attivi all'interno del sistema del SUEL "invia la pratica online":

La definizione delle nuove procedure informatizzate ha come presupposto l'adozione di due decreti attuativi della cosiddetta legge "Madia" (legge 124 del 2015), che hanno introdotto innovazioni nel campo dell'esercizio delle attività oltre che nel campo dell'edilizia.

I decreti legislativi in questione sono il 126 e il 222 del 2016:

- il primo ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) unica;
- il secondo, meglio conosciuto come decreto SCIA 2, ha provveduto a mappare le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento occorra attivare, precisando, cioè se, per qualsiasi attività, dall'apertura di un qualsiasi esercizio commerciale alle diverse categorie di interventi edilizi, serve una SCIA, una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa oppure se l'attività è libera, ovvero non assoggettata ad alcun regime amministrativo (nessuna SCIA, nessuna comunicazione, nessun titolo abilitativo).

Inoltre l'attuale normativa nazionale e comunitaria, in particolare l'art. 6 del regolamento n. 852/2004/CE, prevede che ogni operatore del settore alimentare (OSA) comunichi all'autorità sanitaria competente (in Valle d'Aosta il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL), attraverso una specifica notifica, ogni impresa posta sotto il proprio controllo, comunicando altresì qualsivoglia cambiamento significativo di attività, nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti. La normativa riguarda per esempio, tutte le imprese alimentari che producono, trasportano, commercializzano alimenti (al dettaglio, all'ingrosso o mediante l'impiego di distributori automatici), gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di ogni tipo, ecc..

Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, in materia Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) (art. 38 del decreto legge 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008, decreto del Presidente della Repubblica 160 del 2010, legge regionale 12 del 2011), il già richiamato decreto legislativo 222 del 2016, le disposizioni attuative regionali in materia di notifica ai fini della registrazione, prevista dal regolamento n. 852/2004/CE (da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 2018), di seguito notifica sanitaria, hanno previsto che l'operatore del settore alimentare (OSA) notifichi all'Azienda USL della Valle d'Aosta la propria attività, tramite lo Sportello Unico degli Enti locali (SUEL) svolgente, in Valle d'Aosta, le funzioni del SUAP.

Gli Accordi Stato-Regioni 4 maggio 2017 rep. 46/CU, 6 luglio 2017 rep. 76/CU e 77/CU, 22 febbraio 2018 rep. 18/CU, hanno approvato una serie di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e artigianali, nonché il modulo di "Notifica ai fini della registrazione (art. 6, reg. (CE) n.

852/2004)”, recepiti ancora dalla già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 2018.

Ne deriva che, allo stato attuale:

- per alcune attività è previsto, ai fini dell’esercizio delle stesse, che venga presentata SCIA / Comunicazione o venga ottenuto lo specifico titolo autorizzativo espresso unitamente alla presentazione della notifica sanitaria;
- per altre attività, pur in presenza di libero esercizio delle stesse (nessuna SCIA, nessuna comunicazione, nessun titolo abilitativo, ad esempio l’artigiano che produca generi di gastronomia, rosticceria, friggitoria), ma in presenza di attività nel settore alimentare, l’imprenditore dovrà presentare unicamente la notifica sanitaria;
- analogamente al caso di cui sopra, in relazione agli accordi convenzionali che regolano i rapporti inerenti la gestione associata del SUEL, per ulteriori altre attività, per le quali, per la presentazione della SCIA / Comunicazione o per l’ottenimento dello specifico titolo autorizzativo, residui la competenza in capo ai Comuni in forma singola, l’imprenditore dovrà presentare unicamente, tramite il SUEL, la notifica sanitaria.

In linea con quanto esplicitato vengono quindi individuate due macro-processi:

- procedura informatizzata relativa alla nuova notifica sanitaria per i procedimenti attivi all’interno del sistema del SUEL “invia la pratica online” (Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) / Comunicazione / titolo abilitativo espresso + notifica sanitaria);
- procedura informatizzata relativa alla nuova notifica sanitaria per i procedimenti non attivi all’interno del sistema del SUEL “invia la pratica online” (sola notifica sanitaria).

2. Eliminazione di tutti i contenuti non più pertinenti ad oggi presenti all’interno della notifica sanitaria.

I contenuti della corrente procedura informatizzata, relativa alla notifica sanitaria, vengono eliminati e sostituiti con quelli di cui alla presente nuova procedura.

I nuovi contenuti, così come qui descritti, innovano quelli a cui si riferiscono le istruzioni procedurali contenute nelle “*LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE*”, nei “*Manuali operativi*” e nelle direttive elaborate in materia, di concerto dal SUEL e dall’Azienda USL; quanto di seguito esplicitato sostituisce integralmente tali precedenti istruzioni, riprendendone, laddove necessario, le parti ancora attuali.

Alcuni semafori, laddove pertinenti, vengono “traslati” nella procedura telematica per l’abilitazione dell’esercizio dell’attività (SCIA o richiesta del titolo), al di fuori della procedura relativa alla notifica sanitaria. In particolare:

- il semaforo animali d’affezione (per chi svolge attività economica con/vende animali d’affezione);
- il semaforo laboratorio di preparazione lavorazione trasformazione di alimenti per la somministrazione presso il domicilio del consumatore (che cambia formulazione e contiene un rimando al fatto che i locali di preparazione, specifico laboratorio o cucina di ristorante, devono rispettare i requisiti di cui agli allegati A e B per la tipologia 4, così come indicato nel Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 nella sezione “*SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE*”).

3. Definizione puntuale dei procedimenti soggetti a notifica sanitaria.

I procedimenti di notifica sanitaria sono i seguenti:

- avvio dell'attività (in nuova sede di stabilimento).
Si considera *“avvio dell'attività”*, l'avvio di un'attività presso una nuova sede di stabilimento. In altre parole, ogni avvio di attività in una sede di stabilimento, diversa da quella precedentemente già notificata, viene considerato *“avvio di attività”*. In tale casistica rientra la procedura amministrativa volta al trasferimento dell'attività. Viceversa, non rientra in questa casistica l'apertura di una nuova attività, nella stessa sede, da parte dell'operatore del settore alimentare che abbia già ottenuto la registrazione in tale sede. Tale nuova apertura, si considererà, ai fini sanitari, in questo caso, *“modifiche e variazioni alla notifica sanitaria”*. Caso esemplificativo è quello dell'operatore che abbia già notificato, in una certa sede, l'avvio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e che intenda aggiungere nella stessa sede l'attività di commercio di vicinato. In particolare con riferimento alle voci del modulo "Notifica ai fini della registrazione (reg. ce n. 852/2004)", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 2018, in questa circostanza, alla iniziale potenziale voce *“Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)”* si aggiungerà, quale modifica e variazione alla notifica sanitaria, la voce *“Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in esercizio di vicinato”*.
- subingresso in attività (in stessa sede di stabilimento);
Se la normativa regolante l'attività interessata prevede un periodo di sospensione massimo di un anno, superato tale termine non è più possibile procedere con un subingresso, ma è necessario presentare una notifica di avvio nuova attività.
- sospensione dell'attività. Si precisa che la sospensione dovrà essere notificata solo per quelle attività in cui la stessa è prevista come procedimento amministrativo (per esempio nel caso di sospensione dell'attività ricettiva alberghiera).
- modifiche e variazioni della notifica sanitaria (in stessa sede di stabilimento).
Si considerano *“modifiche e variazioni alla notifica sanitaria”*, le modifiche di attività all'interno della stessa sede di stabilimento. In altre parole, ogni modifica dell'attività riconducibile ad una nuova sede di stabilimento (diversa rispetto a quanto precedentemente già notificato) viene considerata *“avvio dell'attività”*.
- cessazione dell'attività (in stessa sede di stabilimento).
Si considera *“cessazione dell'attività”*, la cessazione di tutte le attività svolte all'interno di una determinata sede di stabilimento. Diversamente si ricadrà nel caso di *“modifiche e variazioni”* della notifica sanitaria.
La cessazione va comunicata non solo da colui che intende chiudere l'attività, ma anche da coloro che intendono trasferire la gestione della propria azienda ad altri (subingresso).
La cessazione deve essere presentata anche dai gestori di laboratori artigianali (pizza, kebab, gastronomie ecc.).

Le seguenti SCIA/comunicazioni inviate al SUEL per competenza sono inoltrate dallo stesso all'Azienda USL:

- l'ampliamento;
- la riduzione;
- l'affido in gestione.

Si precisa inoltre che non è più pertinente l'indicazione delle attrezzature principali all'interno della nuova notifica sanitaria, non essendo essa più contemplata negli Accordi Stato-Regioni 4 maggio 2017 rep. 46/CU, 6 luglio 2017 rep. 76/CU e 77/CU, 22 febbraio 2018 rep. 18/CU, recepiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 2018, come citato in premessa.

Si rammenta, pertanto che nel caso in cui si intenda procedere alla modifica e/o all'aggiunta di nuove attrezzature, la notifica non dovrà più essere oggetto di aggiornamento; questo anche nel caso in cui la modifica e/o l'aggiunta determinino ciò che in passato era considerata una nuova linea produttiva.

Si ricorda, in proposito, che all'interno del documento "LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI "MOD. SAN – marzo 2009", elaborate di concerto dal SUEL e dall'Azienda USL, erano state date le seguenti indicazioni oggi superate:

- per "nuova linea produttiva", s'intendeva l'inizio di una produzione in precedenza non contemplata (ad esempio: l'inserimento di un abbattitore di calore nelle attrezzature determina una nuova linea produttiva (il congelamento));
- non erano considerate determinanti una "nuova linea produttiva" la sostituzione di una attrezzatura con una nuova avente la medesima funzione (es.: sostituzione di un congelatore o aggiunta di un congelatore, sostituzione di una cella frigo o aggiunta di una cella frigo).

Ora con la nuova notifica sanitaria, l'aggiornamento della stessa è necessario solo nel caso in cui si attivi o si cessi nello stabilimento una tipologia di attività indicate nella notifica a suo tempo presentata, mentre non sono più da notificare quelle che erano in precedenza qualificate come modifiche del ciclo produttivo (ad esempio introduzione di un nuovo abbattitore)¹.

In ogni caso gli operatori del settore alimentare, qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase dovranno riesaminare e apportare le necessarie modifiche al piano di autocontrollo dello stabilimento ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 852/2004.

Resta confermata la previsione, per cui, nel caso di variazione dei soci/amministratori, di sostituzione del delegato o di modificazione dell'oggetto sociale di una impresa che ha già presentato la notifica sanitaria, ferma restando l'invarianza del codice fiscale e della partita IVA, non è necessario comunicare tali variazioni ai fini della notifica sanitaria. Qualora, a seguito di attività di controllo, si manifestasse la necessità, per gli uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, di avere informazioni di dettaglio sulla struttura dell'impresa, gli uffici stessi potranno inoltrare una richiesta di visura camerale al SUEL.

¹ In precedenza, si parlava di notificare un avvio di "spaccio" e un avvio di "laboratorio di lavorazione carni" e poi, in un secondo tempo, di notificare l'introduzione di un abbattitore. Tali operazioni si concretizzavano, per esempio, in un primo tempo, in un'apertura di esercizio di vicinato (con compilazione di apposita sezione igienico-sanitaria) e in un avvio di laboratorio artigianale con annessa vendita, tramite il modello "altre notifiche sanitarie" e poi, in un secondo tempo, nella presentazione di un modello di modifica di attrezzature e/o locali ai fini dell'autocertificazione sanitaria, in esercizio di vicinato, per introdurre un abbattitore, oppure nella presentazione di un modello "altre notifiche sanitarie", di modifiche e variazioni, con l'indicazione in "altre variazioni", della precisazione "di apportare le seguenti modifiche-specificare": aggiunta di un abbattitore.

Attualmente, in caso analogo, con la nuova notifica, si tratterà:

- a) usando la procedura telematica di apertura di esercizio di vicinato, di notificare l'avvio di attività di "commercio al dettaglio di alimenti e bevande in esercizio di vicinato" (oppure, utilizzando l'opportuno eventuale procedura amministrativa, in locale o spazio in disponibilità dell'azienda agricola oppure in locale annesso ad attività artigianale oppure in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita), per la quale si intende ottenere la registrazione;
- b) di notificare la modifica e variazione della prima attività per la quale si intende ottenere la registrazione (anche se per ragioni di poco tempo intercorso tra la prima notifica e quella successiva, la registrazione non è ancora materialmente avvenuta) per l'aggiunta di "un laboratorio di lavorazione carni", usando la procedura per le altre notifiche sanitarie, e selezionando la voce "carne, prodotti a base di carne e preparazione di carne, lavorazione trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita contigui o meno ad essi";
- c) di non procedere ad alcuna notifica per l'aggiunta di un abbattitore, esaudendosi con a) e b) qualsiasi adempimento inerente la specificazione delle attrezzature utilizzate.

4. Soppressione dell'obbligo di presentazione degli allegati non più pertinenti dalla notifica sanitaria.

Coerentemente al nuovo testo approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 506/2018 si è proceduto alla soppressione dell'obbligo di presentazione degli allegati non più pertinenti. In particolare non sono più richieste:

- la relazione tecnica sui requisiti in materia di igiene (pdf editabile);
- la planimetria dei locali dove viene svolta l'attività oggetto della notifica in scala adeguata e preferibilmente 1:100 (con indicati l'ubicazione dello stabilimento e, per ogni locale, la destinazione d'uso, la superficie, le superfici finestrate, l'altezza e la disposizione delle attrezzature principali);

Tuttavia, essendo stata messa in evidenza da più amministrazioni e strutture, l'esigenza che siano individuati chiaramente i confini e la superficie di esercizio dell'attività interessata, si è convenuto di richiedere all'interno della procedura telematica per l'abilitazione dell'esercizio dell'attività (SCIA o richiesta del titolo), un allegato riportante l'indicazione delle metrature e dei confini della superficie dell'esercizio, su una pianta dei locali coerente con l'ultimo titolo abilitativo edilizio valido per gli stessi locali (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, SCIA edilizia, provvedimento unico dello Sportello unico ...). Della stessa pianta verrà fornita una esemplificazione, nell'ambito della procedura, al fine di esplicitare le informazioni che dovranno essere fornite.

All'interno invece delle procedure non assoggettate a Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)/Comunicazione /Titolo abilitativo espresso, ma soggette alla sola notifica sanitaria, non verrà richiesta alcuna pianta

L'unico allegato pertinente alla nuova notifica sanitaria è l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato. Si tratta del tariffario AUSL approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 9 gennaio 2015, così come modificato e integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 1359 del 5 novembre 2018.

Pertanto sulla base di tale tariffario, si precisano di seguito gli importi dovuti per i diritti di istruttoria:

- Avvio attività:

REGISTRAZIONE NUOVO STABILIMENTO (Nota: superficie totale dell'attività e non solo superficie di somministrazione o vendita)	
fino a 100 mq	€ 50,00
da 100 a 250 mq	€ 100,00
da 250a 1000 mq	€ 200,00
oltre 1000 mq	€ 300,00

Nota: il trasferimento di sede, ai fini dell'applicazione del tariffario, è considerato "avvio attività".

- Subingresso in attività: € 25,00 (viene considerato una variazione)
- Modifiche e variazioni alla notifica sanitaria: € 25,00
- Cessazione: 0 €

Per notifiche sanitarie relative ad attività da svolgersi all'interno di manifestazioni temporanee si veda il tariffario approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1359 del 5 novembre 2018.

5. Precisazione di alcune voci relativamente alla tipologia dell'attività

Rispetto alle voci previste dalla modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 506/2018, si è intervenuti sostanzialmente in due modi:

- introducendo parentesi esplicative laddove necessario (ad esempio: alla voce *"In esercizio di vicinato"* si è aggiunta, in parentesi, la precisazione *"compresi i temporary shop"*);
- declinando alcune voci della categoria *"Altro"* specificando diverse tipologie possibili quali la vendita, a mezzo di apparecchi automatici/distributori automatici, o con altri sistemi di comunicazione di merci di propria produzione, onde differenziarli dai casi, corrispondenti, di vendita di merci acquistate da altro produttore, che risultano abbinati ai procedimenti amministrativi abilitativi all'esercizio di attività di commercio al dettaglio.

Inoltre si precisa che per *"Piattaforma di distribuzione di alimenti"* è da intendersi la piattaforma logistica di distribuzione alimenti, cioè un'area di movimentazione e stoccaggio delle merci, collocata a monte dei terminal portuali ed integrata con un sistema di trasporto intermodale. Essa è dotata di magazzini, servizi gestionali, informativi e telematici.

Ancora, la voce *"Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante"* deve essere selezionata qualora ricorra la condizione per la quale il deposito NON sia contiguo ma funzionalmente annesso a esercizi che svolgono attività di vendita in luogo fisso, dove per esercizi di vendita si possono intendere, per esempio un esercizio di vicinato, una media struttura di vendita, una grande struttura di vendita, un'azienda agricola, un'attività artigianale, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, un B&B, un albergo e via dicendo.

Laddove il deposito sia contiguo all'attività, NON deve essere selezionata la stessa voce *"deposito di alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante"* in quanto tale tipologia di deposito non richiede apposita autonoma registrazione, risultando compresa nella notifica dell'attività a cui afferisce.

6. Distinzione tra il procedimento amministrativo di notifica sanitaria e il procedimento amministrativo abilitativo all'esercizio dell'attività di competenza del SUEL.

Rispetto al procedimento attuale la notifica sanitaria verrà distinta dal procedimento amministrativo abilitativo all'esercizio dell'attività di competenza del SUEL, questo anche per non ingenerare confusione nell'imprenditore circa le connesse attività di verifica. La nuova notifica sanitaria dovrà risultare come allegato il più possibile indipendente e non riconducibile alla SCIA.

I due procedimenti sono distinti anche dal punto di vista della competenza, così come messo in evidenza all'interno del capitolo *"ISTRUTTORIA DELLE NUOVE PROCEDURE"*.

7. Possibilità che l'avvio dell'attività, il subentro in attività e le altre comunicazioni abbiano una decorrenza diversa dalla data di presentazione dell'istanza;

Coerentemente con la deliberazione della Giunta Regionale n. 506/2018, all'interno delle procedure informatizzate è prevista la possibilità per l'interessato di indicare una data di avvio dell'evento interessato diversa rispetto a quella di presentazione della segnalazione/comunicazione.

Per rendere coerente l'istruttoria interna delle diverse amministrazioni coinvolte, sono stati individuati i seguenti termini:

- avvio, subentro, modifiche e variazioni alla notifica sanitaria: deve essere indicata una data uguale o successiva a quella di presentazione dell'istanza, ma non superiore ai 30 giorni successivi.
- cessazione o sospensione; deve essere indicata:
 - o una data uguale o successiva a quella di presentazione dell'istanza, ma non superiore ai 30 giorni successivi
 - o una data precedente, ma anche in questo caso non superiore a 30 giorni.

8. Altre indicazioni.

Le previsioni del capitolo "*SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO*" dell'allegato C al Regolamento regionale 2/2007, n. 2 si applicano ai locali per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande presso le mense aziendali, le mense degli enti pubblici, qualora non gestite direttamente dai medesimi, le mense gestite dai privati o dalle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne, pertanto, la somministrazione di alimenti e bevande in altri locali non aperti al pubblico (scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, musei, cinema, teatri, sale da concerto ...) si applicano, ai fini della notifica sanitaria, le previsioni degli allegati A e B indirizzate alla somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico.


Per quanto concerne la ristorazione collettiva-assistenziale erogata dai Comuni e dalle Unités des Communes valdôtaines (mense scolastiche, mense di asili, di asili-nido, di centri estivi e di strutture assimilabili), la notifica sanitaria deve essere presentata dal soggetto che eroga il servizio, vale a dire da chi (azienda, cooperativa o ente pubblico) prepara e/o somministra cibi e bevande e, pertanto, deve osservare comportamenti igienicamente corretti ed assicurare il rispetto delle procedure stabilite sulla base dei principi del sistema HACCP.

Ne consegue che:

- qualora la preparazione/produzione e la somministrazione degli alimenti sia effettuata da personale del Comune o della Unité, la notifica deve essere presentata dal Comune o dalla Unité;
- qualora la preparazione/produzione e la somministrazione degli alimenti sia svolta da soggetti esterni all'amministrazione pubblica (azienda o cooperativa) la notifica deve essere presentata dal soggetto affidatario;
- in presenza di situazioni miste (ad esempio personale comunale che prepara i pasti e cooperativa che somministra) sia il Comune che la cooperativa devono presentare la notifica.

Per le imprese alimentari che manipolano alimenti di origine animale (carne e derivati, latte e derivati, uova e derivati, prodotti della pesca e dell'acquacoltura e derivati, miele e prodotti dell'alveare) si espone di seguito uno schema che consente di identificare se una azienda necessita esclusivamente di notifica o ha bisogno di richiedere invece un riconoscimento CE:

NOTIFICA o RICONOSCIMENTO CE?



In merito alla registrazione delle aziende e dei mezzi di trasporto degli alimenti si precisa che:

- sono soggette alla registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/04 le imprese che effettuano l'attività di trasporto di alimenti, qualora i mezzi di trasporto non facciano capo ad uno stabilimento già registrato o riconosciuto sotto la responsabilità della stessa impresa (imprese che effettuano trasporto per conto terzi);

PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "INVIA LA PRATICA ONLINE" (SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) / COMUNICAZIONE / TITOLO ABILITATIVO ESPRESSO + NOTIFICA SANITARIA):

AVVIO DELL'ATTIVITÀ

1. ARTIGIANATO

a. Panificatori

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:

- Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
- Prodotti di pasticceria freschi e secchi

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento

- Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

- In locale annesso ad attività artigianale (fisicamente o funzionalmente) di prodotti derivanti dall'attività artigianale stessa

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- o nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- o stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;

di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato

2. COMMERCIO

a. Esercizi di vicinato

Esercizi temporanei di vicinato

Il nuovo semaforo relativo alla notifica sanitaria

L'impresa esercita l'attività nel settore alimentare:

- No
- Si

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

In esercizio di vicinato (compresi i temporary shop)

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

Viene effettuata la vendita di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuata la vendita di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato;

b. Vendita per corrispondenza, televisioni, o altri sistemi di comunicazione
Vendita presso il domicilio dei consumatori
Commercio elettronico
Spacci interni

Il nuovo semaforo relativo alla notifica sanitaria

L'impresa esercita l'attività nel settore alimentare:

- No
- Si

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

- Per corrispondenza/internet /Forme speciali di vendita al dettaglio (compresi gli spacci interni e la vendita presso il domicilio del consumatore)
- Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:
 - Alimenti in regime di temperatura
 - Alimenti non in regime di temperatura

Viene effettuata la vendita di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuata la vendita di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come

qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato

c. Commercio per mezzo di apparecchi automatici

C1 Commercio per mezzo di apparecchi automatici: alimenti confezionati e bevande

Il nuovo semaforo relativo alla notifica sanitaria

L'impresa esercita l'attività nel settore alimentare:

- No
- Si

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Commercio per mezzo di apparecchi automatici

Distributori:

Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande

Viene effettuata la vendita di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuata la vendita di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato

C2 Commercio per mezzo di apparecchi automatici: acqua potabile (cassette dell'acqua)

Il nuovo semaforo relativo alla notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Commercio per mezzo di apparecchi automatici
Distributori:

- Distributori di acqua potabile trattata – ‘cassette’ dell'acqua

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato;

C3 Commercio per mezzo di apparecchi automatici: distributori di latte crudo

I distributori di latte crudo non hanno uno specifico procedimento amministrativo, ma sono inseriti come tipologia di attività all'interno della procedura generica di notifica sanitaria. La voce "Distributori di latte crudo" è stata pertanto aggiunta alla master list prevista all'interno della "PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI NON ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "IN VIA LA PRATICA ONLINE" (SOLA NOTIFICA SANITARIA)".

d. Medie strutture di vendita

Il nuovo semaforo relativo alla notifica sanitaria

L'impresa esercita l'attività nel settore alimentare:

- No
- Si

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

In Media struttura di vendita

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

Viene effettuata la vendita di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuata la vendita di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato;

e. Grandi strutture di vendita

Il nuovo semaforo relativo alla notifica sanitaria

L'impresa esercita l'attività nel settore alimentare:

- No
- Si

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

In grande struttura di vendita

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

Viene effettuata la vendita di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuata la vendita di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

3. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

a. Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti)

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Ristorazione pubblica:

- Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda
- Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
- Home restaurant

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- o nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- o stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

In particolare con riferimento al Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2, si dichiara:

- che viene attivata la seguente tipologia di somministrazione di alimenti e bevande:
 - o Tipologia 1: somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un'attività minima di manipolazione quali, in particolare, bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti simili
 - o Tipologia 2: somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, dei seguenti prodotti alimentari: 1) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati; 2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti quali, in particolare, macedonie, insalate, o piatti a base di salumi e formaggi, previo lavaggio e sanificazione
 - o Tipologia 3: somministrazione degli alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) e, inoltre, la somministrazione di prodotti alimentari configurabile come piccola ristorazione, ristorazione veloce o tavola calda
 - o Tipologia 4: preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione tradizionale

- che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 e comuni a tutte le tipologie di esercizi sopra elencati:

- requisiti delle strutture

- requisiti dei locali all'interno dei quali sono preparati, lavorati o trasformati i prodotti alimentari
 - requisiti per il trasporto dei prodotti alimentari
 - requisiti delle attrezzature
 - rifiuti alimentari
 - rifornimento idrico
 - igiene personale
 - requisiti dei prodotti alimentari
 - requisiti per il confezionamento e l'imballaggio di prodotti alimentari
 - formazione
 - barriere architettoniche
 - dehors (laddove presente)(Nota: si rammenta che nel caso in cui si decida di utilizzare un dehors è necessario presentare specifica istanza allo Sportello unico)
- che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 specifici delle tipologia sopra indicata;
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

b. Somministrazione presso il domicilio del consumatore (catering e banqueting)

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Ristorazione pubblica:

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
 - che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 con riferimento alla sezione "SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE"
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

c. **Somministrazione in locali non aperti al pubblico**

C1 Somministrazione in locali non aperti al pubblico: mense

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Ristorazione pubblica:

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- o nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- o stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 con riferimento alla sezione "SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO"
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

C2. Somministrazione in locali non aperti al pubblico: ad esclusione delle mense

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Ristorazione pubblica:

- Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda
- Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- o nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- o stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

In particolare con riferimento al Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2, si dichiara:

- che viene attivata la seguente tipologia di somministrazione di alimenti e bevande:
 - o Tipologia 1: somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un'attività minima di manipolazione quali, in particolare, bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti simili
 - o Tipologia 2: somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, dei seguenti prodotti alimentari: 1) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati; 2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti quali, in particolare, macedonie, insalate, o piatti a base di salumi e formaggi, previo lavaggio e sanificazione
 - o Tipologia 3: somministrazione degli alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) e, inoltre, la somministrazione di prodotti alimentari configurabile come piccola ristorazione, ristorazione veloce o tavola calda
 - o Tipologia 4: preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione tradizionale

- che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 e comuni a tutte le tipologie di esercizi sopra elencati:

- requisiti delle strutture
- requisiti dei locali all'interno dei quali sono preparati, lavorati o trasformati i prodotti alimentari
- requisiti per il trasporto dei prodotti alimentari

- requisiti delle attrezzature
 - rifiuti alimentari
 - rifornimento idrico
 - igiene personale
 - requisiti dei prodotti alimentari
 - requisiti per il confezionamento e l'imballaggio di prodotti alimentari
 - formazione
 - barriere architettoniche
 - dehors (laddove presente)(Nota: si rammenta che nel caso in cui si decida di utilizzare un dehors è necessario presentare specifica istanza allo Sportello unico)
- che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 specifici delle tipologia sopra indicata;
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

d. Somministrazione temporanea effettuata da imprenditore

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Ristorazione pubblica:

- Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc...)

si precisa che si tratta di tipologie di attività da esercitarsi in:

- o nuovo stabilimento (non ancora registrato dallo scrivente);
- o stabilimento già registrato dallo scrivente;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- che sono rispettati i requisiti igienico-sanitari indicati dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 con riferimento alla sezione "SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA"
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

Gli allegati connessi al nuovo semaforo sono:

- l'attestazione del pagamento, sul c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

4. ATTIVITÀ RICETTIVE

a. Alberghiera

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

- si intende somministrare alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati presso l'azienda alberghiera
 - si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:
 - Ristorazione alberghiera

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

- si intende somministrare alimenti e bevande anche a soggetti non alloggiati presso l'azienda alberghiera
si indicano pertanto i riferimenti della Scia di somministrazione alimenti e bevande presentata in data _____
Numero _____
- non si intende somministrare alimenti e bevande e si dichiara che se si intenderà somministrare alimenti e bevande in una data successiva all'apertura dell'albergo, prima di attivare la somministrazione, si dovrà attivare una specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL

b. Extralberghiera

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria per case per ferie e ostelli

- si intende somministrare alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati presso l'azienda extralberghiera
 - si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:
Ristorazione ai soli soggetti alloggiati:
 - Ristorazione extralberghiera in case per ferie
 - Ristorazione extralberghiera in ostelli della gioventù

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

- non si intende somministrare alimenti e bevande e si dichiara che se si intenderà somministrare alimenti e bevande in una data successiva, prima di iniziare la somministrazione, si dovrà attivare una specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria per affittacamere

- si intende somministrare alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati presso l'azienda extralberghiera
 - si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:
Ristorazione ai soli soggetti alloggiati:

- Ristorazione extralberghiera in affittacamere

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

- si intende somministrare alimenti e bevande anche a soggetti non alloggiati presso l'affittacamere e pertanto ho presentato Scia prot. n. _____ del _____;
- non si intende somministrare alimenti e bevande e si dichiara che se si intenderà somministrare alimenti e bevande in una data successiva, prima di iniziare la somministrazione, si dovrà attivare una specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria per rifugi

- si intende somministrare alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati presso l'azienda extralberghiera
 - si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:
Ristorazione ai soli soggetti alloggiati:
 - Ristorazione extralberghiera in rifugio

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

- si intende somministrare alimenti e bevande anche a soggetti non alloggiati presso il rifugio e pertanto ho presentato Scia prot. n. _____ del _____;
- non si intende somministrare alimenti e bevande e si dichiara che se si intenderà somministrare alimenti e bevande in una data successiva, prima di iniziare la somministrazione, si dovrà attivare una specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria per bed & breakfast

- si intende somministrare alimenti e bevande che non richiedono manipolazioni (confezionati), ai soli soggetti alloggiati presso il Bed and Breakfast – Chambre et petit déjeuner
- si intende somministrare alimenti e bevande che richiedono manipolazioni, ai soli soggetti alloggiati presso il Bed and Breakfast – Chambre et petit déjeuner
 - si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:
Ristorazione ai soli soggetti alloggiati:
 - Somministrazione di alimenti e bevande che richiedono manipolazioni in Bed and Breakfast – Chambre et petit déjeuner

si dichiara:

- di rispettare l'apposita disciplina prevista dal regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

- non si intende somministrare alimenti e bevande e si dichiara che se si intenderà somministrare alimenti e bevande in una data successiva, prima di iniziare la somministrazione, si dovrà attivare una specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL

c. All'aperto

- si intende somministrare alimenti e bevande ai soli soggetti alloggiati
 - si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:
Ristorazione ai soli soggetti alloggiati:
 - Ristorazione extralberghiera in strutture ricettive all'aperto

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

- si intende somministrare alimenti e bevande anche a soggetti non alloggiati presso la struttura ricettiva e pertanto ho presentato Scia prot. n. _____ del _____;
- non si intende somministrare alimenti e bevande e si dichiara che se si intenderà somministrare alimenti e bevande in una data successiva, prima di iniziare la somministrazione, si dovrà attivare una specifica procedura a mezzo della piattaforma telematica del SUEL

5. EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

1. Déhors

Il nuovo semaforo di notifica sanitaria

- l'attività o le attività svolte non interessano la materia di igiene e sicurezza alimentare pertanto non è necessaria alcuna notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta
- l'attività o le attività svolte interessano la materia di igiene e sicurezza alimentare pertanto si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C che:
 - la tipologia di attività esercitata nel dehors corrisponde a quella svolta nei locali di cui il dehors è a servizio;

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo
- di essere edotto che, a norma del Regolamento regionale n. 2/2007, qualora il dehors comporti un raddoppio della capacità produttiva di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, i locali di preparazione e i servizi igienici devono essere conseguentemente adeguati alla nuova realtà produttiva. In tal senso si precisa che è da intendersi raddoppio della capacità produttiva, il raddoppio della superficie dell'attività destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, determinata dalla messa in esercizio del dehors. Si precisa altresì che per superficie dell'attività destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, si intende l'area destinata alla vendita e al consumo di alimenti e bevande esclusi i magazzini, i locali di preparazione, i bagni, eventuali uffici e ulteriori servizi.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "INVIA LA PRATICA ONLINE"

SUBINGRESSO E ALTRE COMUNICAZIONI

Subingresso

Il semaforo di notifica sanitaria viene inserito all'interno dei procedimenti elencati al precedente capitolo. Il semaforo avrà il medesimo contenuto di quello previsto per l'avvio dell'attività.

Modifiche e variazioni ai fini della notifica sanitaria

Il semaforo di notifica sanitaria viene inserito all'interno dei procedimenti elencati al precedente capitolo. Il semaforo avrà il medesimo contenuto di quello previsto per l'avvio dell'attività.

Cessazione dell'attività

Il semaforo di notifica sanitaria viene inserito all'interno dei procedimenti elencati al precedente capitolo.

Il semaforo avrà il seguente contenuto:

- si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la cessazione della tipologia dell'attività.

Restano attive all'interno della stessa sede di stabilimento altre tipologie di attività?

- SI
- NO

Sospensione dell'attività

Il semaforo di notifica sanitaria viene inserito all'interno dei procedimenti elencati al precedente capitolo.

Il semaforo avrà il seguente contenuto:

- si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la sospensione temporanea dell'attività.

PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI NON ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "INVIA LA PRATICA ONLINE" (SOLA NOTIFICA SANITARIA):

- AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Nota per la compilazione: compilare il modulo indicando tutte le attività fatte nello stabilimento per cui si procede alla presentazione della notifica.

In caso di modifiche al processo produttivo con variazione rispetto a quanto precedentemente comunicato, occorre comunicare nel nuovo modulo tutte le attività effettuate nello stabilimento al momento della presentazione della nuova notifica, attestando lo stato dell'arte.

Non indicare le attività dello stabilimento che sono oggetto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/04.

Identificazione dello stabilimento

(NOTA BENE: deve trattarsi di stabilimento non ancora registrato. In caso di stabilimento già registrato utilizzare la procedura di "Modifiche e variazioni")

- in sede fissa
- senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e attrezzature

Con sede in:

Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____

Stato _____

Dati catastali _____

Telefono fisso/cell _____

Riferimento all'inizio dell'attività

- avvio contestuale alla data di notifica
- avvio con decorrenza dal
 - termine dell'attività in data _____ (eventuale).

Nota: nel caso di attività temporanee, l'indicazione della corretta data di termine dell'attività rende non più necessaria l'attivazione della procedura di cessazione.

Tipologia dell'attività

- si notifica all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/C, la seguente tipologia di attività:

Produzione primaria (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

- Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
- Pesca - Imbarcazioni da pesca
- Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi
- Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione

In questa voce ricadono gli agricoltori che effettuano la vendita diretta del latte crudo presso l'allevamento in un locale o spaccio fisicamente o funzionalmente annesso a mezzo di spillatura non automatica da tank di refrigerazione o refrigeratore da banco. Qualora questi

agricoltori siano dotati anche di distributori automatici dovranno provvedere a notificare anche questa tipologia di attività nel modulo di notifica.

Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore

Il miele e i prodotti dell'alveare devono provenire esclusivamente dal proprio allevamento (Attività considerata produzione primaria ai sensi della DGR RAVA 3298 del 12 11 10 e smi). L'attività con utilizzo di un locale anche a ciò non esclusivamente dedicato con meno di 35 arnie è da notificarsi a mezzo di "Dichiarazione ai fini della registrazione di azienda di apicoltura ai sensi della L 313/2004 e del Reg. CE 852/04" da presentarsi al dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL e non tramite il modulo di notifica

Raccolta di funghi e tartufi

Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento:

Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)

Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)

Prodotti pronti all'uso o "fresh cut" (IV^ gamma)

Ortofrutticoli precotti (V^ gamma)

La prima gamma (vegetali freschi che ricevono una ridotta o nulla attività di condizionamento, refrigerazione/trattamento con atmosfera modificata, possono essere immessi sul mercato immediatamente dopo la raccolta) rientra nella produzione primaria notificata tramite iscrizione al S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento

Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie

Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi

Olio

Grassi vegetali

Vini e mosti

Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)

Sidro e altri vini a base di frutta

Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate

Molitura del frumento ed altri cereali

Lavorazione del riso

Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi

Amidi e prodotti amidacei

Zucchero

Caffè

Tè ed altri preparati per infusi

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento

- Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food)

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:

- Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili
- Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
- Prodotti di pasticceria freschi e secchi
- Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)
- Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.
- Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento

- Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food)

Altri alimenti - produzione e trasformazione:

- Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia
- Ghiaccio
- Sale - estrazione
- Sale iodato

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento

Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):

Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale in uno spaccio aziendale organizzato, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento.

- Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini
- Macellazione presso aziende agricole di avicoli e/o cunicoli
- Macellazione presso agriturismi di avicoli e/o cunicoli e selvaggina allevata di piccola taglia
- Macellazione presso agriturismi di agnelli, capretti, suinetti
- Macellazione presso agriturismi di altri ungulati domestici e selvaggina di grossa taglia allevata
- Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione

In questa voce ricadono gli stabilimenti che acquistavano miele in parte o in toto da altre aziende (compresa l'acquisizione di miele da smielare e la lavorazione conto terzi) oppure gli stabilimenti che aggiungono ai prodotti apicoli altri prodotti (es. miele con nocciole).

- Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
- Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare:

- Cash & Carry
- Intermediari - senza deposito (broker)
- Commercio all'ingrosso con deposito

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:

- In locale o spazio in disponibilità dell'azienda agricola
Viene effettuata la vendita di alimenti di origine animale (carne e derivati, pesce e derivati, latte e derivati, uova e ovoprodotti, miele e prodotti dell'alveare)
 - SI
 - No
- In locale annesso ad attività artigianale (fisicamente o funzionalmente) di prodotti derivanti dall'attività artigianale stessa
Viene effettuata la vendita di alimenti di origine animale (carne e derivati, pesce e derivati, latte e derivati, uova e ovoprodotti, miele e prodotti dell'alveare)
 - SI
 - No

Commercio ambulante:

- A posto fisso
- In forma itinerante

Il commercio ambulante comprende anche la somministrazione.

Qualora l'OSA disponesse di un luogo di deposito/lavorazione degli alimenti deve esplicitamente notificare tale attività disgiunta dall'attività di vendita nel modulo di notifica

Viene effettuata la vendita di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuata la vendita di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

Distributori:

- Distributori di latte crudo

Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:

- Alimenti in regime di temperatura controllata
- Alimenti non in regime di temperatura controllata

Piattaforma di distribuzione alimenti

- Piattaforma di distribuzione alimenti

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

Viene effettuato il deposito di carni fresche

- SI
- No

Viene effettuato il deposito di prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi

- SI
- No

Trasporto alimenti e bevande conto terzi:

- In cisterna a temperatura controllata
- In cisterna a temperatura non controllata
- In regime di temperatura controllata
- Non in regime di temperatura controllata

Altro: (come per esempio nei casi di artigiani e di imprenditori agricoli. In particolare:

- “vendita on-line di merci di propria produzione”, per l’artigiano che intenda vendere le merci di propria produzione con modalità di commercio elettronico; purché la vendita sia conclusa nei locali di produzione o annessi;
- “vendita, a mezzo di apparecchi automatici/distributori automatici, di merci di propria produzione”, per l’artigiano che intenda vendere le merci di propria produzione a mezzo di apparecchi/distributori automatici, purché gli stessi siano posizionati nei locali di produzione o annessi;
- “vendita con altri sistemi di comunicazione di merci di propria produzione”, per l’artigiano che intenda vendere le merci di propria produzione con altri sistemi di comunicazione (telefono, posta elettronica), purché la vendita sia conclusa nei locali di produzione o annessi;
- “vendita diretta, da parte di imprenditore agricolo, di prodotti agricoli su area pubblica in forma itinerante”, per l’imprenditore agricolo che intenda effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli su area pubblica in forma itinerante;
- “vendita diretta di prodotti agricoli su area pubblica mediante l’utilizzo di un posteggio per il mercato”, per l’imprenditore agricolo che intenda effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli su area pubblica mediante l’utilizzo di un posteggio per il mercato;

- “vendita diretta di prodotti agricoli in locale aperto al pubblico/area privata”, per l’imprenditore agricolo che intenda effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli in locale aperto al pubblico/area privata;
- “vendita diretta di prodotti agricoli con la forma del commercio elettronico”, per l’imprenditore agricolo che intenda effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli con la forma del commercio elettronico;
- “vendita diretta di prodotti agricoli, a mezzo di apparecchi automatici/distributori automatici”, per l’imprenditore agricolo che intenda effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli a mezzo di apparecchi/distributori automatici;
- “presa in carico di reparto in attività in media struttura di vendita, con effettuazione di vendita di carni fresca e/o prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi”, oltre allo svolgimento delle eventuali ulteriori tipologie di attività già in precedenza segnalate (quali ad esempio “carne prodotti a base di carne e preparazione di carne – lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi”; “prodotti di pasticceria freschi e secchi”; “cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)”; “pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi”);
- “presa in carico di reparto in attività in media struttura di vendita, senza effettuazione di vendita di carni fresca e/o prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi”, oltre allo svolgimento delle eventuali ulteriori tipologie di attività già in precedenza segnalate(quali ad esempio “carne prodotti a base di carne e preparazione di carne – lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi”; “prodotti di pasticceria freschi e secchi”;”cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)”; “pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi”);
- “presa in carico di reparto in esercizio di vicinato, con effettuazione di vendita di carni fresca e/o prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi”, oltre allo svolgimento delle eventuali ulteriori tipologie di attività già in precedenza segnalate (quali ad esempio *“carne prodotti a base di carne e preparazione di carne – lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi” e/o “ristorazione alberghiera” e/o “prodotti di pasticceria freschi e secchi e/o cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)” e/o “pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi”*);
- “presa in carico di reparto in esercizio di vicinato, senza effettuazione di vendita di carni fresca e/o prodotti della pesca freschi o di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi”, oltre allo svolgimento delle eventuali ulteriori tipologie di attività già in precedenza segnalate (quali ad esempio *“carne prodotti a base di carne e preparazione di carne – lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi” e/o “ristorazione alberghiera” e/o “prodotti di pasticceria freschi e secchi e/o cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)” e/o “pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi”*);

- “presa in carico di reparto in albergo per la somministrazione ai soli ospiti”, oltre allo svolgimento delle eventuali ulteriori tipologie di attività già in precedenza segnalate (quali ad esempio “*ristorazione alberghiera*”);
- “presa in carico di reparto in attività di somministrazione di alimenti e bevande”, oltre allo svolgimento delle eventuali ulteriori tipologie di attività già in precedenza segnalate (quali ad esempio “*ristorazione alberghiera*”);
- _____

si dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
- di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell'attività, la cessazione o sospensione temporanea dell'attività attraverso l'apposito procedimento digitale presente sul sito dello Sportello unico;
- di aver predisposto procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, ove richiesto, e sulla corretta prassi igienica;
- di essere edotto che le dichiarazioni, in materia di igiene dei prodotti alimentari, non saranno assoggettate a verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti da parte dello Sportello unico degli Enti locali, ma saranno direttamente sottoposte, così come qui rese, alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività di controllo.

Si allega alla presente segnalazione l'attestazione del pagamento su c/c postale o bonifico intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della "Notifica sanitaria" sulla base del tariffario pubblicato.

A tal proposito si dichiara che la superficie totale dell'attività (non solo quindi la superficie di somministrazione o vendita) è all'interno della seguente fascia:

- fino a 100 mq (diritti di istruttoria pari a € 50,00)
- da 100 a 250 mq (diritti di istruttoria pari a € 100,00)
- da 250 a 1000 mq (diritti di istruttoria pari a € 200,00)
- oltre 1000 mq (diritti di istruttoria pari a € 300,00)

PROCEDURA INFORMATIZZATA DELLA NUOVA NOTIFICA SANITARIA PER I PROCEDIMENTI NON ATTIVI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DEL SUEL "INVIA LA PRATICA ONLINE"

- SUBINGRESSO E ALTRE COMUNICAZIONI

Subingresso

La procedura informatizzata presenta lo stesso contenuto di quella approvata nella modulistica di cui alla deliberazione 506/2018.

Modifiche e variazioni ai fini della notifica sanitaria

La procedura informatizzata presenta lo stesso contenuto di quella approvata nella modulistica di cui alla deliberazione 506/2018.

Per maggiore comprensibilità si aggiunge all'interno del documento la seguente nota.

(NOTA BENE: deve trattarsi di stabilimento già registrato. In caso di nuovo stabilimento utilizzare la procedura di "Avvio attività").

Lo stabilimento è già stato registrato con notifica/SCIA prot./n. _____ del _____

Cessazione dell'attività

La procedura informatizzata presenta lo stesso contenuto di quella approvata nella modulistica di cui alla deliberazione 506/2018.

Sospensione dell'attività

La procedura informatizzata presenta lo stesso contenuto di quella approvata nella modulistica di cui alla deliberazione 506/2018.

L'ISTRUTTORIA DELLE NUOVE PROCEDURE

IL SUEL RICEVE LA PRATICA, COMPILATA PER IL TRAMITE DELLA:

- procedura informatizzata relativa alla nuova notifica sanitaria per i procedimenti attivi all'interno del sistema del SUEL "*invia la pratica online*" (SCIA+NIA);
- procedura informatizzata relativa alla nuova notifica sanitaria per i procedimenti non attivi all'interno del sistema del SUEL "*invia la pratica online*" (NIA).

FASE VERIFICA DI CONFORMITÀ: ENTRO 10 GIORNI:

- il SUEL verifica l'effettiva compilazione dei semafori relativi alla notifica sanitaria;
- il SUEL, in caso di esito negativo, dichiara improcedibile la notifica; viceversa in caso di esito positivo procede con le successive attività;

IL SUEL CONDIVIDE LA PRATICA CON L'USL: ENTRO 15 GIORNI.

Nessuna verifica di merito viene fatta dallo Sportello unico rispetto alla notifica sanitaria.

In questa fase il SUEL comunica all'AUSL il mancato pagamento dei diritti di istruttoria da parte dell'utente. Le azioni volte alla richiesta di effettuazione del pagamento, ivi compresa la riscossione coattiva, sono a carico dell'Azienda USL.

L'USL PROCEDE CON IL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA NOTIFICA, ANCHE OLTRE I 60 GIORNI.

La notifica sanitaria è soggetta a controllo successivo da parte dell'Azienda USL.

L'Azienda USL, in tale sede, verifica:

- l'individuazione della corretta attività con riferimento alla classificazione della nuova notifica sanitaria;
- l'individuazione della corretta tipologia relativa ai requisiti igienico-sanitari (Tipologia 1, 2, 3, 4), per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande;
- la conformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande;
- la conformità rispetto alle altre norme igienico-sanitarie regionali e nazionali.

MAURO RUFFIER

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO